

UMBRA ACQUE S.p.A.
Via G. Benucci n. 162
06135 Perugia
P. Iva 02634920546



LOTTO I
Capitolato di Polizza di Assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
E PRESTATORI D'OPERA
CIG: 7441017979

INDICE		<i>Pag.</i>
	ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	3
	DEFINIZIONI	4
Sezione 1)	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art.1.1	Effetto e Durata del contratto	5
Art.1.2	Cessazione anticipata del contratto	5
Art.1.3	Dichiarazione relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio – buona fede	5
Art.1.4	Variazioni del rischio	5
Art.1.5	Forma delle comunicazioni e modifica dell'assicurazione	6
Art.1.6	Pagamento dei premi (perfezionamento e rate successive) – periodo di mora per ogni rata	6
Art.1.7	Calcolo del premio annuo	6
Art.1.8	Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
Art.1.9	Interpretazione del contratto	6
Art.1.10	Oneri fiscali	7
Art.1.11	Foro competente	7
Art.1.12	Rinvio alle norme di legge	7
Art.1.13	Trattamento dei dati	7
Art.1.14	Società controllate e/o controllanti	7
Art.1.15	Coassicurazione e delega	7
Art.1.16	Validità esclusivamente delle norme dattiloscritte	7
Art.1.17	Disciplina delle responsabilità	8
Art.1.18	Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Sezione 2)	NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	8
Art.2.1	Franchigie frontale e gestione sinistri in S.I.R.	8
Art.2.2	Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro	9
Art.2.3	Obblighi della Compagnia in caso di sinistro	9
Art.2.4	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali	10
Art.2.5	Recesso per sinistro	10
Art.2.6	Rinuncia alla rivalsa	10
Art.2.7	Produzione di informazioni sui sinistri	11
Sezione 3)	GARANZIE RCT/RCO	12
Art.3.1	Oggetto dell'assicurazione	12
Art.3.2	Massimali assicurati	13
Art.3.3	Esclusioni	13
Art.3.4	Buona fede INAIL	14
Art.3.5	Inosservanza delle leggi sulla sicurezza	14
Art.3.6	Rivalsa Enti	14
Art.3.7	Novero dei Terzi	14
Art.3.8	Esonero denuncia posizioni INAIL	15
Art.3.9	Pluralità di assicurati	15
Sezione 4)	CONDIZIONI PARTICOLARI	15
Art.4.1	Responsabilità personale dei Dipendenti e non	15
Art.4.2	Responsabilità derivante dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008	15
Art.4.3	Committenza generica, escluso guida veicoli	16
Art.4.4	Danni da incendio, esplosione e scoppio	16
Art.4.5	Proprietà, conduzione, locazione e sub-locazione	17
Art.4.6	Proprietà ed uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento	17
Art.4.7	Cose consegnate e non consegnate	17
Art.4.8	Cose in ambito lavori	17
Art.4.9	Danni a mezzi sotto carico e scarico	17
Art.4.10	Appalto, subappalto e ATI	17
Art.4.11	Inquinamento accidentale	18
Art.4.12	Comodato	18
Art.4.13	Danni da interruzione e sospensione di attività	18
Art.4.14	Ulteriori precisazioni ed estensioni di garanzia	18
Art.4.15	Portata della garanzia	20
Art.4.16	Estensione territoriale	20
Art.4.17	Esistenza di altre Assicurazioni	20
Sezione 5)	LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE - SCOPERTI	21

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle attività connesse ed inerenti a:

- gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio gestito da Umbra Acque S.p.A. dei Comuni appartenenti all'AURI dell'Umbria, incluse le attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione delle acque e collettamento, fognatura, depurazione e scarico delle acque reflue;
- studi di fattibilità, progettazione e collaudo di sistemi idrici, fognari e di depurazione; costruzione, gestione e manutenzione di impianti di captazione, potabilizzazione, accumulo, sollevamento, di impianti di trattamento delle acque reflue, di impianti fotovoltaici e di cogenerazione, di reti di adduzione, distribuzione, allacciamento afferenti il servizio di acquedotto e il servizio di fognatura; manutenzione delle aree verdi; attività di contatto con la clientela per preventivi, contratti, volture disdette; nuovi allacciamenti e attivazione dei servizi; installazione e rimozione contatori; letture contatori; fatturazione ed emissione bollette; riscossione delle tariffe; gestione reclami; consulenze post-contatore; monitoraggio e ricerca delle perdite di rete; analisi di laboratorio; controlli della qualità delle acque potabili e degli scarichi delle acque reflue.
- attività istituzionalmente devolte, comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato;

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge direttamente o per mezzo di enti.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.

DEFINIZIONI

Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Polizza	il documento che prova e regola l'assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè Umbra Acque S.p.A.;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Azienda Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi Amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche, filantropiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Azienda;
Società	la Compagnia Assicurativa;
Premio	la somma dovuta dal Contraente, incluse le imposte, a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo/ indennità/ risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
Danno liquidabile	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
Scoperto	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
S.I.R. (Self Insurance Retention)	si intende l'importo specifico previsto in una polizza di Responsabilità Civile che l'assicurato deve tenere a suo carico prima che operi la polizza sottoscritta dall'assicuratore (Società). A differenza della franchigia, che viene rimborsata dall'Assicurato alla Società, la SIR viene pagata direttamente dall'Assicurato al terzo danneggiato se non diversamente regolamentato in polizza fra le parti contraenti. Si precisa che per tutti i sinistri di importo inferiore alla SIR la Società non sarà obbligata a gestire gli stessi in quanto l'assicurazione deve considerarsi inesistente e le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico di quest'ultimo. Qualora la Società fosse chiamata a pagare un importo che includa un importo rientrante nella alla SIR , tale ammontare dovrà essere rimborsato alla Società nei modi e nei termini previsti;
Limite di indennizzo	la somma massima dovuta dalla Compagnia Assicuratrice;
Periodo di assicurazione	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
Cose	sia i beni materiali sia gli animali;
Subappaltore	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;

Sezione 1) - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Effetto e durata del contratto

L'assicurazione è stipulata per la durata di anni 3, con effetto dalle **ore 24 del 30/06/2018 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2021, senza tacito rinnovo**. Il frazionamento del premio è annuale.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società, anche a mezzo PEC, di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in *pro-rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

1.2 Cessazione anticipata del contratto

Si conviene che ambo le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro-rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Compagnia Assicurativa di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate. La differenza di premio non potrà comunque eccedere il 30% di quello in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della formale comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

1.4 Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non

prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

1.5	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
------------	---

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC.

1.6	Pagamento dei premi (perfezionamento e rate successive) – periodo di mora per ogni rata
------------	--

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 (sessanta) giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

1.7	Calcolo del premio annuo
------------	---------------------------------

Il premio annuo lordo, non soggetto a regolazione, è quello offerto dalla Società.

I volumi idrici fatturati al 31/12/2017 sono pari a m³ 27.891.132.

1.8	Assicurazione presso diversi assicuratori
------------	--

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro.

1.9	Interpretazione del contratto
------------	--------------------------------------

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

1.13 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.14 Società controllate e/o controllanti

Si precisa che parte dei beni e delle attività della Umbra Acque S.p.A. possono essere cedute, fermo il loro valore/ entità, a Società controllanti o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Resta inteso che tale Società acquisirà la qualifica di Assicurato aggiuntivo nell'ambito della presente polizza.

1.15 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

1.16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti

dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza

1.17 | Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

1.18 | Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale di competenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Contraente/Assicurato, in qualità di stazione appaltante, verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sezione 2) - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

2.1 | Franchigia frontale e gestione dei sinistri in S.I.R.

La Compagnia Assicurativa prende atto che il Contraente/Assicurato, al fine di limitare il numero delle denunce, è dotato per la copertura RCT di un processo di Self Insurance Retention (S.I.R.) attraverso cui gestisce in proprio, senza darne comunicazione alla Compagnia Assicurativa, i sinistri che da una prima verifica rientrano nell'importo della franchigia del presente contratto, ad eccezione dei sinistri che riguardano i danni ricadenti nella copertura RCO.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Compagnia perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il Contraente/Assicurato ne farà prontamente denuncia alla Compagnia che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta al Contraente/Assicurato. La Compagnia potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente/Assicurato senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Il Contraente/Assicurato, a parziale deroga degli artt. 1913 e 292 C.C., è tenuto a denunciare alla Compagnia, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione di atti formali, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)" solo ed esclusivamente:

- a) In caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;
- b) In caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o

loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.

E' comunque sempre data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta di risarcimento, quale denuncia cautelativa. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Compagnia, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

La Compagnia ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti ai sinistri denunciati.

Tutti i sinistri di pertinenza del periodo assicurativo e denunciati nei termini disciplinati in polizza sono coperti anche qualora emersi o conosciuti in un periodo successivo alla scadenza della copertura.

2.2 Obblighi del contraente/assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C., darne avviso scritto alla Società, entro 90 (novanta) giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare solamente i sinistri per i quali abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società, entro 90 (novanta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.

È comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare in via "cautelativa", qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta.

Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Agli effetti dell'assicurazione resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente/Assicurato della comunicazione scritta, appena possibile, sempre direttamente alla Società ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

La Compagnia Assicurativa ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

2.3 Obblighi della compagnia in caso di sinistro

La Compagnia si impegna a rilasciare il numero di sinistro relativo alla denuncia di danno entro massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, inviando formale conferma di apertura sinistro.

Nei casi di sinistri non in garanzia il rigetto deve essere comunicato al massimo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia corredata da relazione tecnica.

Per le denunce in presenza di controversie giudiziali, si rinvia al successivo articolo sulla gestione delle vertenze giudiziali.

La Compagnia si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

La Compagnia liquiderà solo ed esclusivamente i sinistri alle controparti indicate dalla Contraente nelle denunce di sinistro o dovrà comprovare il titolo di subentro nel credito, pena l'inapplicabilità della franchigia contrattualmente prevista.

2.4 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Nel caso di adozione di clausola SIR (Self Insurance Retention), come prevista all'art. 2.1 del Capitolato di polizza, la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.

2.5 Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centoottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC, con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Parte ha scelto di avvalersi della presente facoltà. In tale caso, la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 2.7 – Produzione di informazioni sui sinistri.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dal parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

2.6 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - e colpa grave giudizialmente accertata al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile nei soli confronti di:

- Società partecipate e/o controllate;
- nei confronti di altri soggetti assicurati con la presente polizza;
- Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- dipendenti/amministratori dell'Assicurato.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

2.7 Produzione di informazioni sui sinistri

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento, specificando se...;
 - la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
 - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad € _____:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad € 50,00.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Sezione 3) - GARANZIE RCT/RCO

3.1 Oggetto dell'assicurazione

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia Assicurativa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile, per danni diretti e/o indiretti involontariamente cagionati a Terzi e che sia causa di morte, di lesioni corporali, o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito di applicazione dell'attività da esso svolta comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, strumentali, collaterali, complementari, affini, di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente / Assicurato, nonché da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Contraente / Assicurato debba rispondere.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)

La Compagnia Assicurativa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese):

- per gli infortuni e i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, compresi i prestatori di opera di cui alla legge 14.02.2003 n. 30 e al D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 (cd. Legge Biagi) eccezion fatta per i soggetti regolamentati da contratti di somministrazione di lavoro (ex interinali) i quali sono considerati terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con tali obblighi; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate ed inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Ad integrazione di quanto previsto al primo e secondo capoverso del presente articolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successivi decreti e regolamenti attuativi, cagionati ai prestatori di lavoro soggetti a tale disciplina, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Estensione Malattie professionali. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contratte in servizio e per cause di servizio, indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente polizza, e in data non antecedente al 31.12.2002., per fatti che non siano già noti all'Assicurato

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi o alla silicosi.
- per i casi di contagio da virus HIV e provocate dall'esposizione al "fumo passivo"

3.2	Massimali assicurati
------------	-----------------------------

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

€ 10.000.000,00	per sinistro per persona per danni a cose
------------------------	--

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

€ 5.000.000,00	per sinistro
€ 2.000.000,00	per ogni Prestatore d'opera

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro indicato alla voce RCT rappresenta la massima esposizione della Società assicuratrice, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all'art. 2.4 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali e Peritali.

Il massimale di € 10.000.000,00 rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia Assicurativa nell'annualità assicurativa.

I massimali di cui al precedente punto rappresentano comunque il massimo esborso della Compagnia Assicurativa anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.

3.3	Esclusioni
------------	-------------------

Fatte salve le deroghe espressamente previste in polizza nei successivi articoli, l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi;
- b) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli), nonché i danni derivanti da impiego di aeromobili e natanti;
- c) per i danni conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare;
- d) da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono compresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;

- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) i sinistri di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- g) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- i) i sinistri derivanti da atti di guerra;
- j) conseguenti a ritardi nell'attivazione o ripristino dell'utenza;
- k) i danni connessi a "cyber clause";
- l) i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- m) da rigurgito e/o occlusione e/o insufficiente deflusso delle fognature.

Si precisa che le esclusioni indicate alle lettere f) g) i) sono operanti anche per la garanzia RCO.

3.4 Buona fede INAIL

Resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'Assicurato non risultano iscritti all'INAIL, ma solo nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da dolo dell'Assicurato stesso.

3.5 Inosservanza delle leggi sulla sicurezza

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3.6 Rivalsa Enti

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque da altri istituti similari, quali ad esempio l'INAIL in virtù delle norme di leggi vigenti.

3.7 Novero dei Terzi

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei prestatori d'opera dell'Assicurato iscritti all'INAIL. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa la copertura R.C.O.

Tuttavia i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'INAIL sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Le imprese assicurate all'interno del presente contratto di assicurazione non sono considerate terze fra di loro salvo quanto previsto nelle seguenti fattispecie:

1. Tutte le Imprese assicurate all'interno del presente contratto di assicurazione sono considerate terze tra di loro per i sinistri comportanti lesioni personali.
2. le imprese assicurate all'interno del presente contratto di assicurazione, sono considerate terze fra di loro anche per i sinistri comportanti danni materiali, ad eccezione dei casi in cui le rispettive attività vengano espletate nel medesimo ambito dei lavori o ci sia un rapporto di direzione/collaborazione/subordinazione, di un'impresa rispetto all'altra, tale da limitarne l'autonomia operativa.

3.8 Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

3.9 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Sezione 4) - CONDIZIONI PARTICOLARI

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi.

4.1 Responsabilità personale dei Dipendenti e non

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti dell'Assicurato, dei Dirigenti, del Legale Rappresentante, Sindaci Revisori dei Conti, degli Amministratori nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, lavoratori parasubordinati.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono per i danni arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

4.2 Responsabilità derivante dall'applicazione del D. Lgs n. 81/2008

Si precisa che tale garanzia è operante:

- a) a favore dei dipendenti e delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per l'eventuale responsabilità civile personale loro derivante in

conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;

- b) in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencati:
- Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- c) in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- d) in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e successive modifiche e al D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96.

4.3 Committenza generica, inclusa guida veicoli

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici di lavori in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per i danni cagionati a Terzi dai prestatori d'opera dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli in genere, anche non a motore, purché gli stessi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati, e l'uso di tali veicoli avvenga a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

4.4 Danni da incendio, esplosione e scoppio

La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

La garanzia comprende anche il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di Terzi dall'incendio delle sedi aziendali – e delle cose in esse contenute – ove si svolge l'attività descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose – compresi gli immobili e le loro pertinenze – che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino alla concorrenza dei limiti per sinistro e per anno assicurativo riportati nello schema riepilogativo a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

4.5 Proprietà, conduzione, locazione e sub - locazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione e/ uso a qualsiasi titolo, o destinazione di beni immobili in genere compresi, a titolo esemplificativo, fabbricati e relative pertinenze e/o dipendenze, a qualsiasi uso destinate o godute, anche da Terzi, ed anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività assicurate, impianti, impianti sportivi e ricreativi nonché parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati, ivi comprese aree pubbliche e territorio in genere, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia è altresì estesa:

- alla responsabilità civile derivante ai Terzi utilizzatori dei fabbricati di cui al precedente comma, purché non goduti ad uso industriale, commerciale, artigianale;
- alla responsabilità derivante ai terzi, ancorché soci dell'assicurato, nella loro qualità di proprietari di beni conferiti a qualsiasi titolo all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività.

La garanzia comprende inoltre i lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, sgombero e ripristino.

4.6 Proprietà ed uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso, in qualunque area, di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dal Contraente/Assicurato.

4.7 Cose consegnate e non consegnate

La garanzia comprende, entro il limite stabilito, i danni a cose dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Terzi ed i Dipendenti a qualsiasi titolo per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'Azienda, consegnate o non consegnate.

La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

4.8 Cose in ambito lavori

La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali e relativi infissi, trovatisi nell'ambito di esecuzione di lavori e/o che per volume, peso o destinazione non possono essere rimossi, con esclusione dei danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori.

4.9 Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

4.10 Appalto, subappalto ed ATI.

L'assicurazione vale anche quando il Contraente/Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese, società, enti, consorzi o persone fisiche, lavori e/o prestazioni di lavori e servizi in genere e quelli attinenti alla propria attività.

La presente garanzia non comprende la responsabilità civile personale delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici dei lavori affidati dall'Assicurato, fermo restando il fatto che la garanzia rimane

operante per la responsabilità che a qualunque titolo dovesse ricadere sull'Assicurato per fatto commesso dalle suddette imprese.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a questo ultimo caso la presente garanzia opera a II° rischio e/o per "Differenza in Condizioni" (D.I.C.) e/o per "Differenza di Limiti" (D.I.L.) rispetto alla polizza specificatamente sottoscritta dall'ATI.

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici, i loro dipendenti e quanti a vario titolo operano per conto di suddette imprese, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente.

4.11 Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dall'art 3.3 Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende i danni derivanti a terzi da contaminazione e/o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite purché le cause siano di natura improvvisa ed accidentale.

4.12 Comodato

La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente ai beni dati in comodato d'uso, leasing, locazione a terzi, utilizzo d'uso, esclusa, comunque, l'errata utilizzazione degli stessi.

4.13 Danni da interruzione e sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da Terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata in base a quanto previsto nella Scheda Scoperti-Franchigie-Limiti di risarcimento.

4.14 Ulteriori precisazioni ed estensioni di garanzia

A puro titolo meramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare alcuna limitazione di sorta alla garanzia prestata con la presente polizza, fatta eccezione per i danni espressamente esclusi, resta inoltre precisato tra le Parti che questa assicurazione comprende l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per:

- a) l'organizzazione e/o la partecipazione di manifestazioni, gite aziendali, attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, fiere, mostre, esposizioni e mercati ed altri eventi simili e/o affini, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni, nonché concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non; l'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di eventuali Terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti;
- b) la proprietà e/o la conduzione di asili e scuole private ad uso Aziendale con la precisazione che sono considerati Terzi anche i Dipendenti degli eventuali Enti che gestiscono dette strutture;

- c) la proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari;
- d) l'installazione, la manutenzione, la posa in opera, la riparazione, le prove, i collaudi e le dimostrazioni presso Terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari ed impianti;
- f) la gestione di mense, il servizio di ristorazione, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai Gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con rinuncia, da parte della Società, al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- g) fatto dei suoi Dipendenti i quali usino, a scopo di servizio o per ordine e conto dell'Assicurato stesso, veicoli non a motore di sua proprietà (biciclette, velocipedi, etc.);
- h) la garanzia è estesa alla Responsabilità per danni occorsi ai veicoli di proprietà di Terzi e/o Dipendenti / Amministratori nelle sedi del Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati al Contraente;
- i) i danni verificatisi a seguito di proprietà/conduzione di garage, depositi, distributori, impianti di carburante e colonnine di distribuzione ancorché utilizzati, occasionalmente, da persone non Dipendenti dell'Assicurato;
- j) danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti, e simili manifestazioni, delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, avvenuti nelle sedi di lavoro;
- k) i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti, Amministratori, in occasione di lavoro o di servizio;
- l) l'esistenza di squadra antincendio;
- m) l'assicurazione è operante anche per la proprietà di macchine PAB (Pagamento Automatico Bollette) – Bancomat ovunque esse siano installate;
- n) il servizio di vigilanza, anche effettuato con guardiani armati e cani;
- o) l'esistenza di laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Assicurato;
- p) i danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio ed utilizzati dall'Assicurato o da Terzi per conto di quest'ultimo;
- q) l'uso o la detenzione di apparecchi di radiodiagnostica nonché radiografia e radioscopia anche industriale;
- r) i danni causati a condutture ed impianti sotterranei;
- s) la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;
- t) i danni causati da cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
- u) il mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, nonché alla presenza di macchine, impianti od attrezzi e depositi di materiale in occasione di opere o lavori in luoghi aperti al pubblico;
- v) a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69;

- w) premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti, prestatori d'opera e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- x) a parziale deroga dell'art. 3.3 Esclusioni, lettera m), sono compresi i danni da rigurgito e/o occlusione e/o insufficiente deflusso di acqua della rete fognaria in gestione dell'Assicurato. I danni indennizzabili in base al presente articolo sono unicamente quelli di natura accidentale.
- y) arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano state compiute, purché il sinistro si verifichi in vigenza di polizza;
- z) a parziale deroga dell'art. 3.3 Esclusioni lettera a), per danni a persone, cose ed animali derivanti dall'erogazione di acqua comunque alterata e/o contaminata, anche qualora l'alterazione e/o contaminazione fosse stata effettuata da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

4.15 Portata della garanzia

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

4.16 Estensione territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione dei territori di U.S.A. Canada e Messico, nei cui confini la garanzia opera limitatamente alla partecipazione a fiere, convegni, manifestazioni ed eventi. L'Assicurazione RCO vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

4.17 Esistenza di altre Assicurazioni

Qualora l'Assicurato abbia in corso di validità altra polizza di assicurazione le parti stabiliscono quanto segue:

- per quanto coperto di assicurazione sia dall'altra polizza già in essere, sia in base alla presente polizza, la Società risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali della polizza già in corso e fino alla concorrenza di una somma pari alla differenza tra i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza ed i massimali previsti dal citato contratto in corso;
- per quanto escluso dalla polizza già in essere ma coperto di assicurazione in base alla presente polizza, la Società risponderà per l'intero danno e fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza;
- in caso di sospensione totale o parziale, annullamento o modifiche che riducano la portata della polizza già in corso presso l'altra Compagnia, l'Assicurato è impegnato a darne comunicazione alla Società entro 30 giorni da quando tale sospensione e annullazione o modifica si è verificata; La Società, valutata la nuova situazione creatasi, potrà modificare il premio pattuito in polizza. Fino a quando l'assicurato non avrà accettato il nuovo premio e perfezionato l'atto di variazione emesso dalla Società, e comunque in caso di mancata comunicazione, la polizza spiegherà i suoi effetti come se la sospensione od annullamento o modifica sopra richiamata non si fossero verificate;
- la Società non risponderà in alcun caso di danni non coperti di assicurazione in base alla presente polizza, siano essi coperti o meno i garanzia dall'altra polizza già in essere.

Sezione 5) – LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE - SCOPERTI

GARANZIA	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA PER SINISTRO/ DANNEGGIATO	SCOPERTO	MINIMO / MASSIMO
Per tutte le garanzie di polizza ad eccezione di quelle elencate qui di seguito	Massimali Assicurati Art 3.2	€ 5.000,00		
Garanzia RCO	€ 5.000.000,00 per sinistro € 2.000.000,00 per persona			
Danni da incendio esplosione scoppio Art 4.4	€ 500.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 per anno assicurativo	€ 50.000,00		
Cose consegnate e non consegnate Art 4.7	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 10.000,00		
Danni a mezzi sotto Carico e Scarico Art 4.9	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 10.000,00 Max € 50.000,00
Inquinamento accidentale Art 4.11	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 10.000,00 Max € 100.000,00
Danni da interruzione o sospensione di attività Art 4.13	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 10.000,00 Max € 100.000,00
Organizzazione Manifestazioni Art 4.14 Lett. a)	€ 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 10.000,00 Max € 30.000,00
Danni a cose di proprietà dei Dipendenti e degli Amministratori Art 4.14 Lett. k)	€ 5.000,00 per persona € 50.000,00 per anno assicurativo	€ 250,00		
Condutture ed impianti sotterranei Art 4.14 Lett. r)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 10.000,00 Max € 50.000,00
Scavi e Reinterri Art 4.14 Lett. s)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 10.000,00 Max € 100.000,00
Cedimento, franamento e vibrazione del terreno Art 4.14 Lett.t)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 15.000,00 Max € 100.000,00
Rigurgito e/o occlusione della rete fognaria Art 4.14 Lett. x)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 25.000,00		
Acqua alterata/contaminata Art 4.14 Lett. z)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo		10%	Min € 20.000,00 Max € 100.000,00

La Società

Il Contraente
